



COMUNE DI ROCCAFLUVIONE

Provincia di Ascoli Piceno

Ufficio del Sindaco

Prot. n. 8808

Roccafluvione, li 07.10.2019

Spostamento n.2 Salme e ricollocamento n.3 Salme- Cimitero Roccafluvione

Spostamento e ricollocamento Salme nel Cimitero Comunale di Roccafluvione, nella parte oggetto di lavori di ampliamento

Ordinanza Sindacale n. 92 del 07.10.2019

IL SINDACO

Premesso:

-che con contratto d'appalto rep.309 del 17.09.2018, veniva affidati venivano affidati all'operatore economico EDIL FAB SRL di Arezzo (AR)-P.I.02731570616, i "Lavori di ampliamento civico cimitero di Marsia (Capoluogo), consistente nella realizzazione blocchi loculi ed ossari, area sud-est, e di n.9 mini-cappelline angolo ovest";

Tenuto conto:

-che i lavori di che trattasi, sono tutt'ora in corso e realizzati per circa il 80%;

Dato atto:

-che, in pendenza del collaudo statico e certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui sopra, sono state richieste n. 2 estumulazioni (con relativo spostamento nella nuova ala del Cimitero Comunale di Roccafluvione) ed inoltre con nota prot.8514 del 01.10.2019 è stata comunicata un'ulteriore estumulazione con ricollocamento della salma nella nuova ala del Cimitero Comunale di Roccafluvione ;

Considerato:

-che in attuazione a quanto sopra ed in pendenza del collaudo statico e certificato di regolare esecuzione dei lavori, questo Comune con nota prot. 8515 del 01.10.2019, formulava alla ditta EDILFAB srl richiesta di autorizzazione all'utilizzo in pendenza di collaudo di n.3 loculi del Cimitero Comunale di Roccafluvione , nell'ala oggetto dei lavori di ampliamento;

Tenuto conto

- che l'art. 82 del d.P.R. n. 285/1990 stabilisce che le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione, e che le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni (comma 1), nonché che qualora si accerti che col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, esso deve essere prolungato per il periodo determinato dal Ministro della sanità;

- che l'art.83 del d.P.R. n.285/1990 stabilisce che "Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle."

Dato atto:

- che l'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;

- che l'art. 13, comma 2 della legge n. 833/1978 stabilisce che sono attribuite ai comuni tutte le funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera che non siano espressamente riservate allo Stato ed alle regioni (comma 1) e che i comuni esercitano le funzioni di cui alla presente legge in forma singola o associata mediante le unità sanitarie locali, ferme restando le attribuzioni di ciascun sindaco quale autorità sanitaria locale;

- che il R.D. n. 1265/1934 disciplina in varie sue disposizioni ruolo e funzioni del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale;
- che il Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con proprio parere del 13 febbraio 2004 ha precisato, in ordine ai termini applicativi dell'art. 50 del TUEL, che nel caso delle ordinanze in materia sanitaria, il criterio da seguirsi ai fini dell'imputazione della competenza deve essere individuato, più che nella tipologia dell'ordinanza in questione, nella natura del bene da tutelare di volta in volta attraverso la stessa e che, pertanto, alla stregua di tale parametro, andrà distinta l'ipotesi in cui il provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una situazione di pericolosità per la salute della collettività locale, nel qual caso la competenza va imputata al sindaco (confluendo, sostanzialmente, l'ipotesi in questione nella casistica delle "emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale" di cui al surriferito art. 50, comma 5 dello stesso TUEL), da tutte le altre ipotesi in cui non ricorre la medesima ratio, e che ben potranno essere imputate alla competenza dell'apparato burocratico-amministrativo;
- che il comma 4 del suindicato art. 82 del d.P.R. n. 285/1990 stabilisce che le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco, configurandosi in tal caso esercizio di funzione tipica quale Autorità Sanitaria Locale;
- che i profili regolativi delle attività di esumazione sono stati precisati dalle Circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993 e n. 10 del 31 luglio 1998;

Considerato:

-che con nota in data in data 02.10.2019, trasmessa a mezzo posta elettronica ed acclarata al protocollo comunale al n. 8585 in data 03.10.2019, l'Impresa EDIL FAB S.r.l. di Arezzo, comunicava l'autorizzazione all'utilizzo di n.3 loculi, come sopra, richiesti;

Considerato, pertanto:

- che le esumazioni verranno eseguite per i seguenti defunti:

- **Maniscalco Domenico** (nato il 20.03.1935 – defunto il 15.09.2018)

- **Capriotti Pasquale** (nato il 10.11.1943 – defunto il 07.05.1996)

-che il ricollocamento verrà eseguito per i seguenti defunti:

- **Maniscalco Domenico** (nato il 20.03.1935 – defunto il 15.09.2018)

- **Capriotti Pasquale** (nato il 10.11.1943 – defunto il 07.05.1996)

- **Forlini Mario** (nato il 14.11.1952 – defunto il 16.07.2017)

– proveniente dal Cimitero Comunale di Venarotta

- che le esumazioni devono essere rese note ai familiari dei defunti con congruo anticipo, al fine di garantire l'efficace svolgimento delle necessarie procedure amministrative;

Tenuto conto, inoltre:

- che il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati nelle forme previste dalla normativa vigente, al fine di consentire il pieno sviluppo delle attività da esso indicate;

Visto:

-l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale in materia sanitaria;

-l'art. 32 della legge n. 833/1978, che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale le competenze per la emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute pubblica;

-l'art. 82, comma 4 del d.P.R. n. 285/1990 che disciplina il potere regolativo del Sindaco in merito alle esumazioni;

Visto inoltre:

-la L.R. 09.02.2009, n.3 e s.m.i., recante: "*Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali*";

-il Regolamento regionale 09.02.2009, n.3 ad oggetto: "*Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'art.11 della L.R. 1 febbraio 2005, n.3*";

-il Piano Regolatore Generale dei Cimiteri e relativo regolamento di polizia mortuaria approvato con D.C.C. n.18 del 29.06.2012

ORDINA

1.1. - che in data 15.10.2019 il personale addetto ai servizi cimiteriali del soggetto gestore degli stessi servizi individuato nella ditta Service One Srl provveda, secondo il piano organizzativo predisposto, allo spostamento di n.2 Salme e ricollocamento n.3 Salme- Cimitero Roccafluvione.

1.2.

DISPONE

1.2. – che sia data informazione delle operazioni mediante affissione di, appositi avvisi presso il Cimitero comunale, presso la sede municipale e sul sito Internet del Comune, e fino al termine delle operazioni, con invito ai familiari interessati di recarsi presso l'Ufficio dello Stato Civile, al fine di procedere all'espletamento delle procedure amministrative previste dalla normativa vigente;

1.3. - che in concomitanza all'effettuazione delle operazioni ordinaria sia inibito l'accesso al pubblico nell'area interessata da tali operazioni, con la sola eccezione dei familiari dei defunti, salvo il rispetto delle misure di sicurezza e. igienico sanitarie;

DEMANDA

2.1. all'agente di Polizia Municipale Dott. Gianluca Capriotti del Servizio Vigilanza-Polizia Municipale e Manutenzione di verificare l'avvenuta esecuzione del presente atto/provvedimento, nei termini da esso previsti;

AVVERTE

3.1. - che restando ferma l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti vigenti, e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'articolo 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

3.2. - che i trasgressori di quanto disposto con la presente ordinanza hanno facoltà di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misura ridotta della sanzione prevista dal precedente punto 3.1. nella misura stabilita ai sensi dell'art. 16, comma 2 della legge n. 689/1981 e sm.i;

INFORMA

4.1. – che i familiari sono invitati a recarsi presso l'Ufficio dello Stato Civile - sede municipale;

4.2. - che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente provvedimento è l'agente di Polizia Municipale Dott. Gianluca Capriotti del Servizio Vigilanza-Polizia Municipale e Manutenzione;

4.3. - che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;

4.4. - che gli atti del presente procedimento sono in visione durante l'orario pubblico presso l'ufficio del responsabile del procedimento;

INFORMA, INOLTRE

5.1.- ai sensi dell'art.3 comma 4 della L. 07.08.1990, n.241 e s.m.e i., che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R., nei termini e modalità di cui al D.Lgs.02.07.2010, n.104 e s.m.i., oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

E DISPONE

6.1. – che la presente ordinanza sia notificata in via amministrativa:

a)-alla **Ditta Service One Srl** per l'effettuazione delle operazioni di esumazione;
(pec: service1srl@legalmail.it)

b)-al **R.U.P.**, agente di Polizia Municipale Dott. Gianluca Capriotti del Servizio Vigilanza-Polizia Municipale e Manutenzione;
(sede)

c)-e nelle forme di legge ai familiari delle salme ;

6.2. – che la presente ordinanza sia pubblicata:

a) sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune;

b)-affissa in formato sintetico nel Cimitero Comunale di Roccafluvione;

6.3. – che la presente ordinanza sia comunicata per quanto di competenza:

a)-a S.E. il Prefetto di Ascoli Piceno;

(pec: protocollo.prefap@pec.interno.it)

b)-all'Azienda Sanitaria Locale di Ascoli Piceno;

(pec: areavasta5.asur@emarche.it.)

6.4. – che la presente ordinanza sia notificata per la verifica del rispetto e segnalare l'avvenuta o meno ottemperanza:

-All'ufficio di Polizia Municipale
(SEDE)

Allegato A

Elenco dei defunti e loculo di ricollocamento nel Cimitero comunale di Roccafluvione

defunto	Cimitero di provenienza	Loculo di ricollocamento
Maniscalco Domenico	Cimitero Comunale di Roccafluvione	Blocco 1- M Loculo fila II N.77
Capriotti Pasquale	Cimitero Comunale di Roccafluvione	Blocco 1- M Loculo fila I N.41
Forlini Mario	Cimitero Comunale di Venarotta	Blocco 2- N Loculo fila IV N.2

IL SINDACO
Rag. Francesco Leoni



N.B. La presente viene inviata, ai sensi dell'art.47, comma 2, lett.c del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. esclusivamente a mezzo posta elettronica: []-SI []-NO

P.zza Aldo Moro n.4-63049 Roccafluvione (AP)

tel. 0736/365131-365215 Fax.0736/365202

E-mail: lavoripubblici@comune.roccafluvione.ap.it

E-mail certificata: comune.roccafluvione@emarche.it